

DELIBERA N. 605/15/CONS

MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER L'ANNO 2016 DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEI SETTORI DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE E DEI SERVIZI MEDIA

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 5 novembre 2015;

VISTA la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" e, in particolare, l'articolo 2, comma 38, lett. b);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" di seguito il Codice);

VISTO dall'articolo 1, comma 1, lettera g) del Codice, ai sensi del quale «per "autorizzazione generale" si intende il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice»;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici";

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" e, in particolare, il suo articolo 1, comma 65, secondo cui "[a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento [...] dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità", nonché il successivo comma 66, secondo cui l'Autorità ha il potere di adottare le



variazioni della misura e delle modalità della contribuzione "nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera";

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014" ed in particolare l'articolo 5 il quale inserisce, dopo il comma 2 dell'articolo 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche:

- il comma 2-bis secondo cui "per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione generale o della concessione di diritti d'uso";
- il comma 2-ter il quale stabilisce che "Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorità pubblicano annualmente i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 2-bis. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche";

CONSIDERATO che il citato comma 2-bis dell'articolo 34 del Codice, adottato a seguito dell'avvio da parte della Commissione europea del caso EU Pilot 7563/15/CNCT, è espressamente finalizzato a superare, in radice, le gravi problematiche insorte per effetto della recente giurisprudenza amministrativa che, sulla base di una non corretta interpretazione dall'articolo 12 della direttiva 2002/20/CE c.d. "autorizzazioni", aveva ancorato l'ambito soggettivo e oggettivo della contribuzione, nonché la stessa base imponibile, "all'autorizzazione generale per i singoli mercati oggetto di regolamentazione ex ante" così restringendo oltremodo il perimetro della fattispecie impositiva;

CONSIDERATO che il citato comma 2-bis ha riallineato, con una norma di interpretazione autentica avente efficacia retroattiva, il quadro normativo nazionale a quello europeo;

CONSIDERATO che il legislatore, in via interpretativa, ha, dunque, pienamente avallato l'interpretazione conforme al diritto UE del combinato disposto di cui all'articolo 34 del Codice e all'articolo 1, commi 65 e 66, della legge n. 266/2005 - sostenuta dall'Autorità nell'adozione della delibere annuali sul contributo dovuto dagli operatori di comunicazione elettronica negli anni 2014 e 2015 - secondo la quale, nel settore delle comunicazioni elettroniche:



- 1) i soggetti tenuti alla contribuzione sono tutti i soggetti titolari dell'autorizzazione generale alla fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche;
- 2) i costi finanziabili coincidono con tutte le attività di competenza AGCOM ai sensi del *Codice*;
- 3) la base imponibile è proporzionata ai ricavi maturati dall'operatore di in quanto soggetto autorizzato alla fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche;

CONSIDERATO che l'Autorità svolge competenze riferite a più di un mercato e che, pertanto, al suo finanziamento partecipano soggetti operanti in mercati anche diversi;

CONSIDERATO che, ai sensi della normativa vigente, alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento delle competenze attribuite all'Autorità nel settore postale deve provvedersi con lo specifico contributo di cui all'articolo 2, comma 14, *lett. b*) del decreto legislativo del 22 luglio 1999, n. 261 come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58;

CONSIDERATO che la stima dei costi amministrativi che l'Autorità, per l'anno 2016, dovrà finanziare attraverso il contributo degli operatori per sostenere le attività relative ai mercati di competenza, ad esclusione di quello postale, è pari a 65,3 milioni di euro, di cui 42,3 milioni di euro per le attività di cui all'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche e 23 milioni di euro per le attività relative agli altri mercati di competenza dell'Autorità (radio-televisione, editoria, pubblicità, etc.);

VISTO il Rendiconto annuale 2014 adottato con delibera n. 554/15/CONS dell'8 ottobre 2015 dal quale si evince che l'insieme dei soggetti contemplati nel medesimo articolo 34 del *Codice* ha complessivamente versato – a fronte dei costi amministrativi sostenuti dall'Autorità per lo svolgimento delle attività di cui al citato articolo 34 del *Codice* – un'eccedenza di importo pari a 1,258 milioni di euro;

CONSIDERATO che il citato art. 34, comma 2-ter, del *Codice*, stabilisce che in base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti riscossi e i costi amministrativi sostenuti risultanti dal Rendiconto annuale previsto nel citato articolo sono apportate le opportune rettifiche;

CONSIDERATO, conseguentemente, che alla sopra indicata stima del fabbisogno per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 34 del *Codice* vanno apportate le opportune rettifiche in base alle risultanze del rendiconto relativo all'anno 2014,

RITENUTO, quindi, di dover modificare la stima del fabbisogno per l'anno 2016, necessario allo svolgimento delle attività elencate al richiamato art. 34 del *Codice*, di un importo equivalente all'eccedenza conseguita, relativamente all'esercizio di bilancio 2014, pari a 1,258 milioni di euro, con l'effetto di ridurre a 41,04 milioni di euro l'entità



del fabbisogno da imputare ai costi attribuibili al mercato dei soggetti di cui al citato art. 34:

RITENUTO, dunque, di dover adottare, sulla base di tali stime di fabbisogno, la deliberazione sulla misura della contribuzione (aliquota contributiva) e sulle relative modalità di versamento all'Autorità per l'anno 2016, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 65 dell'art.1 della citata legge finanziaria 2006;

CONSIDERATO che le predette stime di fabbisogno differenziate si riferiscono, altresì, ad attività relative a mercati di competenza caratterizzati da volumi di ricavi differenti e che, per l'effetto, è necessario stabilire differenti aliquote contributive;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 66, della citata legge n. 266/2005 individua la base imponibile per il calcolo del contributo nel complesso dei "ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera annuale dell'Autorità";

CONSIDERATO che, con specifico riferimento al settore delle comunicazioni elettroniche, il citato comma 2-bis dell'articolo 34 del *Codice* aggancia la base imponibile al complesso dei ricavi maturati dall'operatore in quanto soggetto autorizzato alla fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche ovvero concessionario dei diritti d'uso;

CONDISERATO che, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella voce A1 del conto economico vengono inseriti tutti i ricavi derivanti dall'attività caratteristica dell'impresa che, nel caso dei bilanci degli operatori di comunicazione elettronica, corrisponde al complesso delle attività svolte dall'operatore in quanto soggetto autorizzato;

CONSIDERATO che la Corte di Giustizia, nella sentenza del 21 luglio 2011 Telefonica (causa C-284/10), ha chiarito che un criterio di contribuzione basato sui "ricavi lordi" appare "obiettivo, trasparente e non discriminatorio" e, oltretutto, "non privo di relazione con i costi sostenuti dall'autorità nazionale competente";

RITENUTO, per l'effetto, che la giurisprudenza della Corte di Giustizia e l'articolo 5 della citata c.d. Legge europea 2014, avallino pienamente la scelta operata dall'Autorità, a partire dalla delibera annuale n. 547/13/CONS relativa al contributo per l'anno 2014, di prendere a riferimento, quale base di calcolo per la determinazione della base imponibile anche per il settore delle comunicazioni elettroniche, la voce A1 del conto economico risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della delibera annuale;



CONSIDERATO conseguentemente che, per assicurare il gettito complessivo necessario a coprire i costi di funzionamento dell'Autorità, l'aliquota contributiva per l'anno 2016 è fissata:

- a) per i soggetti di cui all'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche, sulla base di un fabbisogno netto stimato pari a 41,04 milioni di euro, nella misura del 1,4 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;
- b) per le imprese operanti nei restanti mercati di competenza dell'Autorità, sulla base di un fabbisogno stimato pari a 23 milioni di euro, nella misura del 2 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;

RITENUTO, inoltre, di confermare per l'anno 2016 la non assoggettabilità al contributo dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, nonché delle imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e delle imprese che hanno iniziato la loro attività nel 2015;

RITENUTO infine che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società debba versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio e che, per agevolare le verifiche di competenza dell'Autorità sulla esattezza della contribuzione versata, la società capogruppo debba indicare in modo dettagliato nella propria dichiarazione il contributo versato da ciascuna delle predette società;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione illustrativa del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1 Soggetti tenuti alla contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche e gli altri soggetti esercenti attività che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono tenuti alla contribuzione



prevista dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

- 2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice *civile*, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
- 3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2015.

Art. 2 Misura della contribuzione

- 1. Per i soggetti di cui all'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche, la contribuzione è fissata in misura pari a 1,4 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.
- 2. Per le imprese operanti nei restanti mercati, la contribuzione è fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.
- 3. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie.

Art. 3 Termini e modalità di versamento

- 1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 1 aprile 2016, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che è pubblicato sul sito istituzionale.
- 2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità adotta le più opportune misure atte al recupero dell'importo non versato, anche attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.



Art. 4 Dichiarazione telematica e comunicazione del versamento

- 1. Entro la data del 1 aprile 2016 i soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'articolo 1, dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici richiesti utilizzando il modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità, dando contestualmente notizia dell'avvenuto versamento.
- 2. Fermo restando l'obbligo di comunicazione dell'avvenuto versamento in capo a ciascuna società contribuente, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, la società capogruppo, nel rendere la dichiarazione di cui al comma precedente, indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna società tenuta alla contribuzione, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata.
- 3. La dichiarazione, di cui ai commi 1 e 2, deve essere inviata in via telematica utilizzando esclusivamente il modello di cui al comma 1.
- 4. La mancata o tardiva dichiarazione nonché l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5 Disposizioni finali

1. La presente delibera, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 5 novembre 2015

IL PRESIDENTE Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim* Antonio Perrucci